

**DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/900 DELLA COMMISSIONE****dell'8 giugno 2022****che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2015/2039 per quanto riguarda l'evoluzione del quadro normativo del Sud Africa in materia di controparti centrali****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 25, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Nella decisione di esecuzione della Commissione (UE) 2015/2039 <sup>(2)</sup>, adottata il 13 novembre 2015, è stato deciso che, ai fini dell'articolo 25 del regolamento (UE) n. 648/2012, le disposizioni legislative e di vigilanza del Sud Africa, stabilite dal Financial Markets Act (legge n. 19 del 2012) (nel seguito «FMA»), e applicabili alle stanze di compensazione ivi autorizzate, devono essere considerate equivalenti ai requisiti stabiliti dal regolamento (UE) n. 648/2012.
- (2) Dal 13 novembre 2015, tuttavia, il quadro normativo del Sud Africa in materia di controparti centrali si è evoluto con l'entrata in vigore del Financial Sector Regulations Act (legge n. 9 del 2017) <sup>(3)</sup> («FSRA»), che ha modificato l'FMA, e con la promulgazione dei regolamenti dell'FMA del 2018 <sup>(4)</sup>. È pertanto necessario valutare l'equivalenza di tale quadro normativo modificato del Sud Africa.
- (3) La valutazione dell'equivalenza del quadro normativo modificato del Sud Africa dovrebbe basarsi non solo su un'analisi comparativa in termini astratti dei requisiti giuridicamente vincolanti applicabili alle controparti centrali autorizzate in Sud Africa, ma anche su una valutazione degli effetti di tali requisiti. Tale valutazione dovrebbe verificare l'idoneità di tali requisiti ad attenuare i rischi cui possono essere esposti i partecipanti diretti e le sedi di negoziazione stabiliti nell'Unione, tenendo conto delle dimensioni dei mercati finanziari in cui operano le controparti centrali autorizzate in Sud Africa. Per le controparti centrali che svolgono le loro attività in mercati finanziari di maggiori dimensioni con un livello di rischio intrinseco più elevato sono necessari requisiti più rigorosi in materia di attenuazione dei rischi rispetto alle controparti centrali che svolgono le loro attività in mercati finanziari di minori dimensioni.
- (4) L'articolo 25, paragrafo 6, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) n. 648/2012 elenca tre condizioni che devono essere soddisfatte per stabilire che le disposizioni legislative e di vigilanza di un paese terzo in materia di controparti centrali ivi autorizzate sono equivalenti a quelle previste dallo stesso regolamento.
- (5) In base all'articolo 25, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (UE) n. 648/2012 le controparti centrali autorizzate nel paese terzo devono soddisfare requisiti giuridicamente vincolanti equivalenti ai requisiti fissati al titolo IV dello stesso regolamento.

<sup>(1)</sup> GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2015/2039 della Commissione, del 13 novembre 2015, che stabilisce l'equivalenza del quadro normativo del Sud Africa in materia di controparti centrali ai requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 298 del 14.11.2015, pag. 29).

<sup>(3)</sup> Repubblica del Sud Africa, legge n. 9 del 2017: Financial Sector Regulation Act, 2017.

<sup>(4)</sup> South African National Treasury, NO.R. 98: Financial Markets Act, 2012: Regulations.

